



# Comune di San Salvatore di Fitalia

## Provincia di Messina

### Deliberazione della Giunta Comunale

N° 119 del Reg.

Data 12-12-2018

Oggetto: Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.05.18 avente ad oggetto: "Piano triennale delle assunzioni di personale 2018-2020 e piano annuale 2018 "

L'anno duemiladiciotto il giorno Dodici del mese Dicembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

VENTIMIGLIA ROSARIO  
MILETI MARIO  
BARONE ROSARIO  
CANCIGLIA ALESSANDRO  
CELESTI ROBERTA

SINDACO  
ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE

Presente	Assente
	X
X	
X	
	X
X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Vicesindaco Celesti R. assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.05.18 avente ad oggetto: "Piano triennale delle assunzioni di personale 2018-2020 e piano annuale 2018"**

**Premesso che**

-on delibera di G.M. n. 56 del 18/05/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020 ed il piano delle assunzioni 2018.

-nella stessa deliberazione è stato disposto che il piano sarebbe stato aggiornato all'esito della verifica dei presupposti per i percorsi di stabilizzazione, tenuto anche conto della normativa regionale in materia di stabilizzazione del personale precario, novellata per effetto della L.R. 8/2018.

**Visti**

-l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento relativo al piano triennale delle assunzioni.

-l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 e l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che impongono agli organi di revisione di certificare il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale;

**Vista** l'attestazione del Responsabile del Settore Economico finanziario e AA.GG. prot. n. 7856 del 07.12.2018 da cui si evince che le capacità assunzionali ordinarie del Comune per l'anno 2018 sono le seguenti:

**Capacità assunzionali 2015 per cessazioni del 2014 (Riservate agli enti di area vasta)**

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo annua spesa	Percentuale	Capacità assunzionale
A	0		0	60%	0

**Capacità assunzionali 2016 per cessazioni 2015 (Riservate agli enti di area vasta)**

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo annua spesa	Percentuale	Risorsa assunzionale
A	n.1	30/11/2015	€. 24.121,22	75%	€. 18.090,92

**Capacità assunzionali 2017 per cessazioni 2016**

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo annua spesa	Percentuale	Risorsa assunzionale
A	n.1	15/08/2016	€. 24.121,22	75%	€. 18.090,92

**Capacità assunzionali 2018 per cessazioni 2017**

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo annua spesa	Percentuale	Risorsa assunzionale
A	0		0	75%	0

**Dato atto che**

-l'Ente, ad oggi, ha capacità ordinarie per soli €. 18.090,92, poiché quelle relative agli anni 2015 e 2016, non sono utilizzabile per effetto del divieto di cui all'art. 1, comma 424, L. 190/2014.

-l'articolo 26 della l.r. 8/2018 al comma 1, al fine dell'avvio del processo di stabilizzazione del personale precario di cui alla L.R. 27/2016 e del D.lgs. 75/2017, prevede quanto segue: "In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: "22. Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**Richiamate:**

-le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario vigente in Sicilia, segnatamente, l'articolo 3 della L.R. 26/2017, come integrato e modificato dall'art. 26 della L.R. 8/2018;

-La circolare prot. n. 16042 del 05.11.2018 dell'Assessorato delle Autonomie locali della Regione Sicilia avente ad oggetto: Art. 26 legge regionale 18 maggio 2018, n. 8 che precisa: "...Le disposizioni contenute nell'articolo 26 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, autorizzano quindi gli enti locali siciliani ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente, utilizzando le risorse regionali richiamate nello stesso articolo (ossia quelle

*indicate al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016) mediante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017e, ove non dovessero ricorrere le condizioni descritte in tale comma, mediante le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, attraverso procedure concorsuali riservate al personale di cui si discute."*

**Dato atto che,**

-attualmente, risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali e delle proroghe dalle stesse autorizzate, n.13 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, dell'art. 30, della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo, prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2017;

-le predette proroghe si sono rese necessarie in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione di servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente;

-le suddette unità di personale sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per concorrere al processo di stabilizzazione, come emerge dall'attestazione del Responsabile del I Settore prot. n. 7856 del 07.12.2018

--presso il comune è in forza solo n. 1 unità di categoria C, con il profilo di istruttore, titolare di contratto a tempo indeterminato.

-pertanto, il personale a tempo indeterminato dell'Ente è sottodimensionato rispetto al profilo professionale di istruttore, come confermato dalle attestazioni dei responsabili di settore nelle note prot. n 7198 del 12.11.2018, n. 7243 del 13.11.2018 e n. 7253 del 14.11.2018;

**Rilevato che**

-le predette unità sono in carico al Comune di San Salvatore di Fitalia da oltre 25 anni, di cui da 11 anni risultano contrattualizzati;

-il fenomeno dell'eccesso di contrattualizzazione nella P.A. ha interessato la giurisprudenza comunitaria e nazionale che, con delle pronunce rivoluzionarie, ha sancito alcuni principi cardine che hanno sollecitato il legislatore ad emanare le norma che oggi vengono applicate per la presente procedura.

- per effetto delle predette pronunce è stato coniato **il danno da illegittima precarizzazione;**

-le n. 13 unità di personale hanno rinunciato al c.d. danno da precarizzazione a condizione che l'Ente avvii e concluda le procedure di stabilizzazione, giuste note prot. n. 7783, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7795, 7796, e 7797 del 05.11.2018,;

**Preso atto** che una politica diversa rispetto alla procedura di stabilizzazione del personale precario determinerebbe:

-la perdita della specifica professionalità acquisita del personale, interessato dai percorsi di stabilizzazione, attualmente in carico presso l'Ente;

-la perdita della risorsa finanziaria che la regione riconosce agli enti locali, mediante l'art. 3, comma 6, della L.R. 27/2016 (contributo per la stabilizzazione pari al costo del personale parametrato all'anno 2015, per tutta la durata del rapporto di lavoro futuro), atteso che il mancato avvio e definizione delle procedure di stabilizzazione determinerebbe una riduzione delle assegnazioni ordinarie in favore dei comuni, per effetto dell'art. 3, comma 8, della L.R. 27/2016, come interpretato dalla circolare del 05/11/2018, prot. 16042;

-l'impossibilità per l'Ente di sostituire il monte ore garantito dal personale precario, necessario per assicurare i servizi indispensabili, in ragione di carenza sia di capacità assunzionali ordinarie sufficienti, sia di risorse finanziarie proprie;

-l'esposizione dell'Ente all'azione risarcitoria delle n. 13 unità di personale per danno da precarizzazione;

**Dato atto che,** alla luce delle considerazioni testè riferite, l'esercizio del potere è sostanzialmente vincolato, atteso che la mancata definizione della procedura di stabilizzazione arrecherebbe solo danni all'Ente, senza nessun beneficio;

**Preso atto**

-dell'art. 6, commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. che dispone: "...In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”.

-dell'art. 6- ter del D.Lgs. 165/2001, e s.m. i. che prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6,

-le predette linee di indirizzo sono state adottate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27.07.2018, e che il punto 2 delle stesse chiarisce che "Nel PTFP la dotazione organica va espressa, ..., in termini finanziari ... si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore ..... per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge.

Vista la dotazione organica allegata alla delibera di giunta n. 118 del 23.12.2015;

Ritenuto di procedere alla rimodulazione della dotazione organica in coerenza con quanto disposto dalle linee guida sopra richiamate;

Viste:

- nelle prot. n 7198 del 12.11.2018, n. 7243 del 13.11.2018 e n. 7253 del 14.11.2018 con le quali i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno individuato le unità ed i profili professionali necessari in coerenza con i servizi da garantire nel rispetto della programmazione dell'amministrazione;

Dato atto che è volontà dell'amministrazione procedere alla stabilizzazione delle n. 13 unità di personale sopra indicate avvalendosi delle **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE)** di cui all'art. 3 L.R. 27/2016 ed all'art. 26 L.R. 8/2018 e s.l.l., utilizzando le risorse aggiuntive di cui all'art. 26, comma 6 del L.R. 8/2018, per le unità, i profili e secondo le modalità di seguito riportate:

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
C	Istruttore	13	CONCORSO RISERVATO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
TOTALE		13		

-è stata attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, giusta attestazione del responsabile del Settore Economico Finanziario e AA.GG. prot. n. 7856 del 07.12.2018,

Rimodulata, pertanto, la dotazione organica così come di seguito:

Categoria	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti previsti		Posti vacanti a tempo indeterminato	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time
D1	1	3	1(18h)	3		
C		1	13 (24h)	1		13 (24h)
B3		1		1		
B1	6 (24h)		6(24h))			
A	11 (24h)		11(24h)			
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	

Dato atto, giusta attestazione del responsabile del Settore Economico Finanziario e AA.GG. prot. n. 7856 del 07.12.2018,, che

-il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dell'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;

- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tutto ciò premesso**

**PROPONE**

- 1) **Di prendere atto** della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
**Di approvare**, per le motivazioni in premessa richiamate, l' "Integrazione della delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.05.18 avente ad oggetto: "Piano triennale delle assunzioni di personale 2018-2020 e piano annuale 2018" prevedendo per l'anno 2018 le **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) di cui all'art. 3 L.R. 27/2016 s.m.i ed all'art. 26 L.R. 8/2018 s.m.i**, avvalendosi delle risorse regionali aggiuntive di cui all'art. 26, comma 6 del L.R. 8/2018, per le unità, i profili e secondo le modalità di seguito riportate:

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
C	Istruttore	13	CONCORSO RISERVATO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
TOTALE		<b>13</b>		

- 2) **Di dare atto**, giusta attestazione del Responsabile Settore Economico Finanziario e AA.GG, prot. n. 7856 del 07.12.2018  
 -che le risorse regionali aggiuntive per la stabilizzazione del personale, di cui all'elenco ex art. 30 L.R. 5/2014, assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 3 della L.R. 27/2016 e s.m.i., per il comune di SAN SALVATORE DI FITALIA sono pari:

- per l'anno 2017 ad € 269.162,67 (di cui € 226.876,77 a titolo di fondo ex art. 30, comma 7, l.r. 5/2014 e € 42.285,90 a titolo di quota complementare a valere sulle assegnazioni ordinarie)
- per l'anno 2018 ad € 269.142,66 (di cui € 228.343,77 a titolo di fondo ex art. 30, comma 7, l.r. 5/2014 e € 40.798,89 a titolo di quota complementare a valere sulle assegnazioni ordinarie);

-che il costo di n. 13 unità di personale da stabilizzare, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate è pari ad € 268.326,24;

- 3) **Di dare atto** che la dotazione organica viene rimodulata così come di seguito:

Categoria	Posti coperti a tempo indeterminato		Posti previsti		Posti vacanti a tempo indeterminato	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time
D1	1	3	1(18h)	3		
C		1	13 (24h)	1		13 (24h)
B3		1		1		
B1	6 (24h)		6(24h)			
A	11 (24h)		11(24h)			
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	

Il costo della predetta dotazione organica pari ad **€ 779.238,09 non** è superiore al limite finanziario potenziale della dotazione organica pari ad **€ 953.894,22**

- 4) **Di dare atto che**,  
 -ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. R. 27/2016, la regione Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;  
 -ai sensi dell'art. 26, comma 21 della L. R. 8/2018 "Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la

-il costo della dotazione organica come sopra rimodulata per un totale di € 779.238,09;

-pertanto, il costo della dotazione organica non è superiore al limite finanziario potenziale della stessa;

**Richiamato** l'art. 26 della L.R. 8/2018 in ordine alla capacità assunzionali;

**Dato atto**, giusta attestazione del Responsabile Settore Economico Finanziario e AA.GG prot. n. 7856 del 07.12.2018,,

-che le risorse regionali aggiuntive per la stabilizzazione del personale, di cui all'elenco ex art. 30 L.R. 5/2014, assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 3 della L.R. 2772016 e s.m.i., per il comune di SAN SALVATORE DI FITALIA sono pari:

- per l'anno 2017 ad € 269.162,67 (di cui € 226.876,77 a titolo di fondo ex art. 30, comma 7, l.r. 5/2014 e € 42.285,90 a titolo di quota complementare a valere sulle assegnazioni ordinarie;
- per l'anno 2018 ad € 269.142,66 (di cui € 228.343,77 a titolo di fondo ex art. 30, comma 7, l.r. 5/2014 e € 40.798,89 a titolo di quota complementare a valere sulle assegnazioni ordinarie;

-che il costo di n. 13 unità di personale da stabilizzare ai sensi delle disposizioni sopra richiamate è pari ad € 268.326,24

**Considerato**, giusta attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario e AA.GG., prot. n. 7856 del 07.12.2018, che

-nell'anno 2017 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2018 e per gli anni successivi;

-l'ente ha rispettato nell'anno 2017 i vincoli del pareggio di bilancio e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2018;

-il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio è previsto anche per l'anno 2018;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti;

**Rilevato** che:

-con delibera di Giunta n. 146 del 05/12/2018 è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020;

-con delibera di Giunta n. 55 del 18/02/2018 è stato accertato l'assenza di personale in eccedenza e/o in sovrannumero;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.06.2018 è stato approvato il bilancio preventivo 2018-2020;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10.11.2018 è stato approvato il rendiconto di gestione 2017;

-ai fini delle cd assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, questo ente si avvale della disposizione di cui all'art. 4 della predetta legge e specificatamente delle disposizioni contenute nei commi 3 bis e 4, avendo in carico sia soggetti con disabilità accertata prima della stipula del contratto di lavoro sia in costanza del rapporto di lavoro, giusta attestazione Responsabile I Settore prot. n. 7856 del 07.12.2018;

-è stato approvato il piano della performance 2018-2020 giusta delibera di Giunta comunale n. 141 del 29/11/2018;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.11.2018 è stata approvata la "*Modifica/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.06.2018*" aggiornando la parte relativa alla programmazione dell'avvio delle procedure di assunzione per l'anno 2018;

**Visto** l'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

**Ricordato** che l'invio del presente documento alla Funzione Pubblica entro 30 giorni dall'adozione è condizione per potere dare corso alle assunzioni di personale;

**Vista** la certificazione del Revisore Unico dei conti acquisita al protocollo n. 7994 del 12.12.2018,

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;

*stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari*

- 5) **Di demandare** al Responsabile del Settore Economico Finanziario e AA.GG. di adottare gli atti consequenziali.
- 6) **Di dare atto** che
  - la spesa derivante dell'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018/2020 e sarà prevista nei successivi bilanci fino alla cessazione dei rapporti di lavoro;
  - per le assunzioni programmate nel presente provvedimento sono rispettati tutti gli obblighi e limiti finanziarie non in premessa richiamati, giusta attestazione prot. n. 7856 del 07.12.2018;
- 7) **Di disporre** la trasmissione del presente provvedimento
  - alle OO.SS. e alle RSU.
  - al sistema di cui all'articolo 60 del dlgs n. 165/2001 entro trenta giorni dall'adozione
- 8) **Di dare atto** che che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della l.r. 27/2016 e della l.r. 8/2018.
- 9) **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/9, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

**Il Proponente**  


In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA I, DELLA L.R. 48/1991, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**  (ovvero) **NON FAVOREVOLE**  in ordine alla regolarità **TECNICA** attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto stabilità interno, ai sensi dell'articolo 183 del TUEL n. 267/00, rilevando che l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione


Si rileva che l'articolo 26 della l.r. 8/2018 contiene norme sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali" e prevede inoltre che: al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24." Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

S. Salvatore di Fitalia li

10/11/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e AA.GG.

Rag. Maria Alfonsa Franchina



Si attesta che l'approvazione del presente provvedimento comporta  (ovvero) non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si esprime parere **FAVOREVOLE**  ( ovvero) **NON FAVOREVOLE**  in ordine alla regolarità contabile, rilevando che:

La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 l.r.27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale.

La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.


Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

S.Salvatore di Fitalia li


10/11/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e AA.GG.

Rag. Maria Alfonsa Franchina







## **Comune di San Salvatore di Fitalia**

Città Metropolitana di Messina

Ex Provincia Regionale di Messina

# ***PARERE***

*dell'Organo di Revisione Contabile*

*su*

**Programmazione del Fabbisogno del Personale**

**per il triennio 2018 - 2020.**

**Piano delle Assunzioni per l'anno 2018.**

**Oggetto:** Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale anni 2018-2020.  
Piano Assunzionale anno 2018.

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre,

### **L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente**

costituito dal Dott. Livio Giuseppe Anania in composizione monocratica,  
si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione inerente  
l'oggetto.

#### **Premesso che:**

- L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18.05.2018 ha approvato le direttive della Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale anni 2018 - 2020 (sulla proposta è stato espresso il relativo parere di competenza);
- l'Ente, con pec del 10.12.2018, prot. 7909, ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Contabile la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: *"Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 105 del 03.05.18 avente ad oggetto: "Piano triennale delle assunzioni di personale 2018-2020 e piano annuale 2018 - Approvazione"*;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
  - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*

- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede "in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133<sup>1</sup>";
- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";
- l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: "le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...";
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce " ... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2<sup>o</sup>";
- il medesimo articolo prevede, altresì, "il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente";

---

<sup>1</sup> in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*<sup>2</sup>;
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- il successivo comma 6 dispone *"i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo"*;
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296<sup>2</sup>;
- l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
  - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
  - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti

<sup>2</sup> pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

- l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "*norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*";
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*";
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

### **Tenuto conto che**

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
  1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
  2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
  3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini";*
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 146/2018 l'Ente ha adottato il Piano Triennale delle azioni positive 2018-2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 18.05.2018 l'Ente ha adottato la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 141/2018 l'ente ha adottato il Piano delle Performance 2018;

### **Dato atto che**

- l'Ente ha rideterminato la **Dotazione Organica del Personale** per l'anno 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 23.12.2015, che non risulta essere stata

- oggetto di successive variazioni, ma che è oggetto di rideterminazione in seno alla medesima proposta di deliberazione;
- la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale anni 2018-2020 comprende le procedure di reclutamento speciale per i soggetti di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 28.01.2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni,, da avviare ai sensi della l.r. 27/2016 e della l.r. 8/2018
  - l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità interno) per l'anno 2017;
  - l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del vincolo del pareggio di bilancio in data 30.03.2018;
  - è stata assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
  - dalla proposta di deliberazione *de qua* si rileva la facoltà assunzionale teorica per il triennio 2018 - 2020, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni con Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, secondo i prospetti e/o calcoli allegati alla medesima proposta deliberativa;

### **Richiamate**

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizio 2011-2013;
- la nota della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, datata 05.11.2018, prot. 16042, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;

### **Atteso che**

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è pari ad euro 953.894,22;

### **Visti**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: **Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.05.2018 avente ad oggetto: "Piano triennale delle assunzioni di personale 2018-2020 e piano annuale 2018 - Approvazione"**;

**raccomanda**

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

**certifica**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;
- c) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013.

**invita l'Ente**


- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

**Osserva, Suggestisce e Raccomanda**

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;

**L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente**

Dott. Livio Giuseppe Anania



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;  
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;  
**CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.**  
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;  
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;  
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

## DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere la Giunta Comunale ad unanimità di voti

---

## DELIBERA

---

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91

---



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
*[Signature]*

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*[Signature]*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

**S.Salvatore di Fitalia, li** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*[Signature]*

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**S.Salvatore di Fitalia, li** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

<p>E' copia conforme all'originale, li .....</p> <p><b>Il Segretario Comunale</b></p> <p>.....</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.</p> <p>.....</p> <p>Li .....</p> <p><b>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</b></p> <p>.....</p>
--	--

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. .... del ..... di Euro ..... N. .... del ..... di Euro...  
 ..... **Il** ..... **Ragioniere**  
 .....